



COMUNE DI COLLE SANNITA

PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO, NONCHÉ LA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 9 del 25/02/2011

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Valori etici e culturali
- ART. 3 - Principi generali
- ART. 4 - Ambito d'applicazione e definizioni
- ART. 5 - Competenze del Sindaco
- ART. 6 - Anagrafe Canina: iscrizione, variazione e cancellazione
- ART. 7 - Raccolta delle deiezioni solide
- ART. 8 - Museruole e guinzagli
- ART. 9 - Tutela del patrimonio pubblico
- ART. 10 - Divieto di detenzione a catena
- ART. 11 - Divieto di abbandono
- ART. 12 - Divieto di soppressione
- ART. 13 - Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati
- ART. 14 - Canili convenzionati con il comune
- ART. 15 - Particolari situazioni
- ART. 16 - Norma di rinvio
- ART. 17 - Norme di chiusura
- ART. 18 - Norme transitorie
- ART. 19 - Sanzioni
- ART. 20 - Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica, e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Colle Sannita.

ART. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e questi ultimi.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, ed in particolare verso le specie più deboli.

3. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse alla custodia e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

ART. 3 - Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

ART. 4 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare in quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 9.

3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino o parco pubblico, i percorsi pedonali o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici, e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

ART. 5 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

ART. 6 – Anagrafe Canina: iscrizione, variazione e cancellazione

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Colle Sannita, sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip, entro 15 giorni dalla nascita o dall'acquisto.
2. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari libero-professionisti accreditati, che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento, la scomparsa o il decesso dell'animale entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'A.S.L., che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.
4. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa di euro 154,93.
5. Chiunque violi i divieti di cui al comma 2 del presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa di euro 309,27.

ART. 7 - Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, oltre all'obbligo dell'asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 8 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero, per quelli retrattili, non può essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori, quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati, nelle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica avente una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
7. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

ART. 9 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in alcun modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 10 – Divieto di detenzione a catena

1. E' buona norma non tenere cani legati a catena.
2. E' comunque fatto assoluto divieto di detenere cani con catena corta; se detenuti in box, questi devono essere rialzati dal suolo, o con pavimento che li isolino dall'umidità del terreno, coperti su almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie, e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
3. La catena non deve avere una misura inferiore ai 6 metri ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo di almeno tre metri, fissato ad altezza non superiore a due metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di poter sempre raggiungere il box ed il contenitore dell'acqua.
4. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti; le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.
5. Chiunque violi il presente articolo sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a 10.000,00.

ART. 11 - Divieto di abbandono

1. E' vietato a chiunque abbandonare i cani detenuti a qualsiasi titolo.
2. Chiunque violi il presente articolo sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a 10.000,00.

ART. 12 - Divieto di soppressione

1. I cani a chiunque appartenenti, nonché i cani ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale, se non perché gravemente malati e incurabili, o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.
2. In tali ipotesi potranno procedere alla soppressione, in modo eutanasico, soltanto i medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero-professionisti, che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. (sanzioni vedasi art.19)

ART. 13 - Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata, che abbiano un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane, da inizio muso a fine coda.

4. La rete o la cancellata devono avere le caratteristiche citate per tutta la loro lunghezza, non devono essere facilmente scavalcabili e devono avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private non adeguatamente delimitate, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, dopo le opportune verifiche circa l'entità del disturbo arrecato, eseguite attraverso sopralluoghi a cura del Servizio di Polizia Locale o rilevazioni delle emissioni sonore a cura dell'A.R.P.A., può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario o detentore dello stesso.

10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2, 6 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

ART. 14 - Canili convenzionati con il Comune

1. Il Comune di Colle Sannita assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi o vaganti presso il canile convenzionato.

2. Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:

- Data e luogo di cattura dell'animale;
- Dati identificativi dello stesso;
- Eventuali interventi sanitari;
- Data di cessione e generalità del destinatario.

3. Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:

- Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso, oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
- Ceduto a privati in forma definitiva, nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
- Ceduto a privati in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

4. Il mancato ritiro, da parte del proprietario, del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso.

ART. 15 - Particolari situazioni

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari.
2. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può obbligare il gestore o proprietario dei negozi sopra indicati, o dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a segnalare all'ingresso del locale il divieto di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare il transito ai cani in determinate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, sia temporaneamente sia permanentemente.
4. E' vietato trasportare o far stazionare i cani nei bauli chiusi delle auto, o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
6. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori di cani non vedenti.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

ART. 16 - Norma di rinvio

Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/8/1991, dalla legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, dall'ordinanza del ministero della salute del 27 agosto 2004 (tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004, dal codice civile e da quello penale, dal Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), dalla Legge n.189 del 20 luglio 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e dalle altre norme nazionali e regionali vigenti pro-tempore in materia.

ART. 17 - Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio di Polizia Locale del comune di Colle Sannita.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 6, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata da cittadini alla Polizia Locale del comune di Colle Sannita per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'ufficio anagrafe canina della ASL, comunica alla Polizia Locale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani ; la Polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 18 - Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 13 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
2. I proprietari o detentori di cani che non provvedano all'adeguamento di cui al comma 1 saranno ritenuti responsabili per malgoverno di animali, nel caso di fuga del cane, non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva comunque la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, proprietari o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale del 27 agosto 2004 devono provvedere all'adeguamento di cui al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
4. Coloro che divengono proprietari o detentori di un cane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono provvedere all'adeguamento di cui al comma 1 prima che il cane sia acquistato.

ART. 19 – Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento, laddove non diversamente previsto, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3, per una somma da euro 25,00 a 500,00.
2. L'autorità competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento comunale è individuata negli operatori del servizio di Polizia Locale.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitate dal Comune di Colle Sannita.

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga dell'Autorità Comunale.
3. Copia del presente regolamento è disponibile sul sito internet del comune www.comune.collesannita.bn.it e/o nell'ufficio di Segreteria nelle ore di ufficio.